

Spett.le Ditta
PerkinElmer Scientifica Italia Srl
Viale dell'Innovazione 3 – 20126
Milano (MI)
P.I. 10453490962
PEC: perkinelmer.aes@legalmail.it

Fornitura di uno spettrofotometro Lambda 365+ PC version

CIG B6FE00F7CB
CPV 38433000 – 9 Spettrometri

Visto il preventivo n. 3677 del 22.05.2025 della PerkinElmer Scientifica Italia Srl;

Premesso che:

Con Decreto del Dirigente Tecnico n. del è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto di una fornitura dello spettrofotometro Lambda 365+ PC version per un importo di Euro 11.495,08 oltre all'IVA dovuta per legge, di cui Euro Zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'AMAP concede alla PerkinElmer Scientifica Italia Srl, che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento diretto della fornitura dello spettrofotometro Lambda 365+ PC version, sotto dettagliata:

Q.tà	Cod.Art.	Descrizione
1	09406556	Dell XE4 - ITALY 32GB & SSD
1	09406426	24inch monitor - Dell (ADC) LED-backlit LCD monitor. 16:9 Aspect Ratio. USB 3.0 Hub included.
1	N4100200	Single Cell Holder 10mm
12	UVSN4100022POS0	Bronze Plan LAMBDA 365+ PC VERSION
1	REGDELUVS	Shipping & Handling fee

La ditta PerkinElmer Scientifica Italia Srl si assume la responsabilità dell'esecuzione contrattuale.

Fa parte integrante del presente contratto il "Patto di integrità", ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 06.11.2012 n. 190.

Articolo 2 – Ammontare del contratto

L'importo è pari ad € 11.495,08 oltre all'IVA dovuta per legge, di cui Euro Zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008, sotto dettagliato:

Nome prodotto		Spettrofotometro Lambda 365+
Totale		€ 23.443,92
Sconto		- € 11.419,64
Sales POS Discount		- € 176,40
Service POS Discount		- € 352,80
TOTALE SCONTATO IVA escl.		€ 11.495,08

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti a PerkinElmer Scientifica Italia Srl dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il contratto è stipulato a corpo.

Articolo 3 - Durata della fornitura

La fornitura suddetta dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 gg dalla data di stipula del presente contratto, salvo proroga espressamente concordata tra le parti.

Articolo 4 - Domicilio

PerkinElmer Scientifica Italia Srl ha eletto domicilio nella propria sede sita in Viale dell'Innovazione 3 – 20126 Milano (MI). Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dalla ditta PerkinElmer Scientifica Italia Srl – a mezzo p.e.c. e/o racc.ta A/R – all'Agenzia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 – Oneri, obblighi ed adempimenti

Sono a carico di PerkinElmer Scientifica Italia Srl tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico di PerkinElmer Scientifica Italia Srl intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

PerkinElmer Scientifica Italia Srl si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

PerkinElmer Scientifica Italia Srl si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la società si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni

e integrazioni.

PerkinElmer Scientifica Italia Srl si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La ditta PerkinElmer Scientifica Italia Srl deve tener fede della clausola sociale come prevista nel Piano di riassorbimento personale, facente parte integrante e sostanziale della documentazione relativa all'affidamento della fornitura

Articolo 7 - Espletamento della fornitura

La ditta PerkinElmer Scientifica Italia Srl si impegna ad effettuare la fornitura nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, a pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

Articolo 8 – Pagamento del corrispettivo

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica. La fatturazione dovrà avvenire annualmente, relativamente ad ogni servizio esplicitato all'art.1 del presente contratto.

I dati relativi all'Agenzia per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
- Codice fiscale: **01491360424**

Inoltre, la fattura dovrà riportare:

- Il CIG: **B6FE00F7CB**
- **Attività: 5.1**
- **Impegno di spesa:/2025**
- Le coordinate bancarie.

L'Agenzia è soggetta a split payment.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo alla ditta - e agli eventuali suoi sub contraenti - per il pagamento delle fatture stesse.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura. L'importo della fattura verrà pagato dalla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni data ricevimento fattura.

Articolo 9 - Subappalto

È fatto assoluto divieto all'operatore economico di cedere in subappalto la fornitura in oggetto.

Articolo 10 - Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino a concorrenza massima del 10% di detto ammontare. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna a PerkinElmer Scientifica Italia Srl ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso PerkinElmer

Scientifica Italia Srl dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura.

Articolo 11 - Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, PerkinElmer Scientifica Italia Srl ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro PerkinElmer Scientifica Italia Srl un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
- c) qualora PerkinElmer Scientifica Italia Srl perda i requisiti minimi richiesti per la stipula del presente atto;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- f) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", PerkinElmer Scientifica Italia Srl ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Articolo 12 - Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile nonché dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione a PerkinElmer Scientifica Italia Srl da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato a mezzo P.E.C.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo P.E.C.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

La ditta PerkinElmer Scientifica Italia Srl rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Articolo 13 – Danni e responsabilità civile

La PerkinElmer Scientifica Italia Srl assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto allo PerkinElmer Scientifica Italia Srl di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità dell'atto medesimo. In caso di inadempimento da parte dello PerkinElmer Scientifica Italia Srl degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Art. 15 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, nonché di cui all'art. 13 della Direttiva EU 679/2016 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Agenzia, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Agenzia, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dalla ditta all'Agenzia avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e della Direttiva EU 679/2016.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e della Direttiva EU 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. I dati personali forniti saranno trattati nell'ambito e per le finalità dell'erogazione del servizio richiesta, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa alla stipula di un contratto di servizio, beni e lavori è presente all'indirizzo <http://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>. Il titolare del trattamento è: AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA- via Edison 2 - 60027 Osimo (AN), il DPO l'Avv. Michele Centoscudi che può essere contattato tramite E-mail: dpo@amap.marche.it o PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it.

Art. 17 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta PerkinElmer Scientifica Italia Srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

La ditta PerkinElmer Scientifica Italia Srl si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 – Responsabile Unico del Progetto

È designato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Maria Carmen di Giacomo.

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia Dott.ssa Francesca Severini – a mezzo piattaforma telematica certificata di negoziazione Net4market, debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale della ditta PerkinElmer Scientifica Italia Srl - che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

**Il Dirigente del Settore Tecnico
Dott.ssa Francesca Severini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**Per accettazione
PerkinElmer Scientifica Italia Srl**
